

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

### 74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1971

#### Presidenza del Presidente TESAURO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Rinvio della discussione:

« Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047, concernente la vigilanza sull'Unione italiana dei ciechi » (1069):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 735

##### Discussione e rinvio:

« Riconoscimento giuridico della professione di investigatore privato ed istituzione dell'albo » (1309) (D'iniziativa del senatore Coppola):

PRESIDENTE . . . . . 734, 735

DEL NERO, *relatore alla Commissione* . . . . . 735

PUCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 735

##### Discussione ed approvazione con modificazioni:

« Attribuzione ai perseguitati politici della facoltà di riscatto dei periodi di prigionia e di confino ai fini della pensione e del premio di fine servizio » (1696) (D'iniziativa dei senatori Tansini ed altri):

PRESIDENTE . . . . . 735, 736

BISORI . . . . . 736

MURMURA, *relatore alla Commissione* . . . . . Pag. 735  
736

PUCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 736

##### Discussione ed approvazione:

« Modifica dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, concernente il distacco dei segretari comunali » (1820) (D'iniziativa del deputato Ciccardini) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 737, 738

DEL NERO . . . . . 738

MURMURA . . . . . 738

PUCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 738

RIGHETTI, *relatore alla Commissione* . . . . . 737

##### Rinvio della discussione:

« Norme concernenti l'assunzione di personale da parte delle Regioni, ai sensi dell'ultimo comma della VIII disposizione transitoria della Costituzione, in relazione a necessità connesse alla programmazione economica » (1966):

PRESIDENTE . . . . . 734

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Discussione e rinvio:

« Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine » (1826) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 734

VOLGER . . . . . 734

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1971)

*La seduta ha inizio alle ore 10,55.*

*Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bisori, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Dalvit, Darè, Del Nero, Li Causi, Mazzarolli, Murmura, Naldini, Palumbo, Righetti, Schiavone, Sotgiu, Tesauero, Venanzi e Volgger.*

*A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento i senatori Signorello e Turchi sono sostituiti rispettivamente dai senatori Morlino e Nencioni.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.*

*V E N A N Z I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

#### **IN SEDE REDIGENTE**

##### **Discussione e rinvio del disegno di legge:**

**« Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine » (1826) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisco io stesso in merito al disegno di legge, poichè il relatore alla Commissione senatore Mazzarolli è stato costretto ad assentarsi a causa di altri indilazionabili impegni parlamentari.

Il fine di questo provvedimento è quello di dare attuazione, in via legislativa, alle misure contemplate nel titolo IV del noto documento per l'Alto Adige, a suo tempo approvato dal Parlamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**V O L G G E R .** Nel dichiarare di essere favorevole al disegno di legge in esame, faccio voti perchè il provvedimento possa essere rapidamente discusso, in modo che possa realizzarsi al più presto la piena e concreta attuazione delle misure in esso contenute,

al fine di soddisfare le vivissime attese delle popolazioni altoatesine.

**P R E S I D E N T E .** Per consentire al relatore di poter partecipare alla discussione, il seguito della discussione medesima è rinviato ad altra seduta.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

##### **Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**« Norme concernenti l'assunzione di personale da parte delle Regioni, ai sensi dell'ultimo comma della VIII disposizione transitoria della Costituzione, in relazione a necessità connesse alla programmazione economica » (1966)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme concernenti l'assunzione di personale da parte delle Regioni, ai sensi dell'ultimo comma della VIII disposizione transitoria della Costituzione, in relazione a necessità connesse alla programmazione economica ».

Nel comunicare alla Commissione che il rappresentante del Governo competente nella materia oggetto del disegno di legge mi ha informato per le vie brevi di non poter intervenire, per sopravvenuti inevitabili impegni, all'odierna seduta, ritengo opportuno rinviare la discussione ad altra seduta.

##### **Discussione e rinvio del disegno di legge:**

**« Riconoscimento giuridico della professione di investigatore privato ed istituzione dell'albo » (1309), d'iniziativa del senatore Coppola**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento giuridico della professione di investigatore privato ed istituzione dell'albo », di iniziativa del senatore Coppola,

Prego il senatore Del Nero di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1971)

D E L N E R O , *relatore alla Commissione*. Il presente disegno di legge tende a riconoscere a tutti gli effetti giuridici l'attività degli investigatori privati, in possesso della prescritta autorizzazione, quale professione qualificativa nel settore delle investigazioni, informazioni e ricerche, nonchè ad istituire il relativo albo professionale.

Sarei del parere che la Commissione, prima di deliberare sul disegno di legge, ne studi ed approfondisca taluni specifici aspetti, fra cui, in particolare, quelli attinenti alla possibilità dell'istituzione dell'albo, ai rapporti fra l'attività degli investigatori privati e quella degli organi di pubblica sicurezza, alla presidenza dei consigli nazionali e regionali degli investigatori privati, al regime giuridico della tassa di concessione per l'iscrizione all'albo regionale, ai rapporti fra l'attività di investigatori privati e quella degli altri istituti di vigilanza e di investigazione privata.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo, dichiaro di condividere l'avviso del relatore circa l'opportunità che la Commissione approfondisca taluni importanti aspetti del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . In accoglimento di quanto prospettato dal relatore, propongo che lo studio dei particolari aspetti del disegno di legge, cui il medesimo relatore ha fatto riferimento, venga affidato ad un ristretto Comitato, di cui mi riservo di designare i componenti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

#### Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047, concernente la vigilanza sull'Unione italiana dei ciechi** » (1069)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047, concernente la vigilanza sull'Unione italiana dei ciechi ».

Comunico che il relatore alla Commissione, senatore Alfredo Corrias, mi ha rappresentato la necessità di approfondire alcune questioni prospettategli da parte del Governo in merito al disegno di legge.

Da parte mia aggiungo che lo stesso senatore Alfredo Corrias ha richiamato, molto opportunamente, la mia attenzione sul fatto che in questo disegno di legge si fa riferimento ad un ente di cui, con altro disegno di legge, è proposta la soppressione.

Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

#### Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Attribuzione ai perseguitati politici della facoltà di riscatto dei periodi di prigionia e di confino ai fini della pensione e del premio di fine servizio** » (1696), d'iniziativa dei senatori Tansini ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione ai perseguitati politici della facoltà di riscatto dei periodi di prigionia e di confino ai fini della pensione e del premio di fine servizio », di iniziativa dei senatori Tansini, Iannelli, Dindo e Buzio.

Prego il senatore Murrura di riferire sul disegno di legge.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Il presente disegno di legge, per il quale esprimo parere favorevole, si propone di offrire ai perseguitati politici, che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, la possibilità di chiedere il riscatto dei periodi trascorsi in carcere o al confino. Il riscatto viene concesso alle stesse condizioni e con le stesse modalità di quello degli anni trascorsi in servizio militare antecedenti alla iscrizione presso gli istituti di previdenza.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1971)

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B I S O R I . Vorrei conoscere per quale motivo è prevista la esclusione degli iscritti soltanto all'INPS.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Tale esclusione dipende dal fatto che per l'INPS è già prevista la possibilità dell'accredito dei contributi figurativi.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei far osservare che potrebbe nascere qualche dubbio in sede di applicazione della norma. Facciamo l'ipotesi di un perseguitato politico che abbia diritto o avesse, in tempo passato, diritto a presentare domande di riscatto, e che per lui i termini siano scaduti: con una norma del genere non lo si riammette neppure a presentare la domanda.

Quindi, a mio avviso, si dovrebbe eventualmente usare l'espressione: « che già fruiscono o abbiano fruito del beneficio ».

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. A mio avviso, è inutile l'inciso concernente gli iscritti all'INPS, giacchè partiamo dalla premessa che essi già hanno questa facoltà. È meglio, perciò, sopprimere le parole: « con esclusione degli iscritti soltanto all'INPS ». In tal senso, anzi, propongo un formale emendamento.

Allo stesso articolo 1, propongo di sostituire le parole: « Ai perseguitati politici... è concessa la facoltà » con le seguenti: « I perseguitati politici ... hanno la facoltà ». Inoltre, all'articolo 2, per non ripetere due volte la parola « riscatto » è opportuno sostituire le parole « del riscatto » con le altre: « di quello ».

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro d'accordo sugli emendamenti proposti dal senatore Murmura.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Ai perseguitati politici iscritti agli Istituti previdenziali in data successiva a quella relativa alle persecuzioni subite, con esclusione degli iscritti soltanto all'INPS, che si trovino nelle condizioni previste all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è concessa la facoltà di riscattare, ai fini dell'indennità di quiescenza e del premio di fine servizio, i periodi di carcere e di confino previsti alle lettere *a*) e *b*) del già citato articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Murmura un emendamento tendente a sopprimere le parole: « con esclusione degli iscritti soltanto all'INPS ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

A questo stesso articolo è stato presentato dal senatore Murmura un altro emendamento, tendente a sostituire le parole: « Ai perseguitati politici... è concessa la facoltà » con le seguenti: « I perseguitati politici... hanno la facoltà ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Il riscatto sarà concesso alle stesse condizioni e con le stesse modalità del riscatto per il servizio militare prestato in periodi precedenti alla iscrizione agli Istituti previdenziali, come previsto all'articolo 67 lettera *f*), del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1971)

A questo articolo è stato presentato dal senatore Murmura un emendamento tendente a sostituire le parole: « del riscatto » con le seguenti: « di quello ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

### Art. 3.

Le domande per la concessione del riscatto, sia ai fini della quiescenza che del premio di fine servizio, dovranno essere indirizzate, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale dell'Istituto previdenziale interessato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifica dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, concernente il distacco dei segretari comunali** » (1820), d'iniziativa del deputato Ciccardini (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, concernente il distacco dei segretari comunali » d'iniziativa del deputato Ciccardini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

#### *Articolo unico.*

I segretari comunali distaccati presso la direzione generale degli istituti di previdenza in applicazione della norma contenuta nel primo periodo dell'articolo 18 della legge

19 ottobre 1956, n. 1224, rimangono distaccati anche nel caso in cui risultino vincitori di concorsi cui consegua il passaggio nel ruolo nazionale. Ai fini dello svolgimento della carriera in tale ruolo, i predetti segretari comunali sono esentati dall'obbligo di raggiungere le sedi che siano loro assegnate.

La presente disposizione ha effetto dal 1° luglio 1970.

Prego il senatore Righetti di riferire sul disegno di legge.

**RIGHETTI, relatore alla Commissione.** Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge tende a porre fine ad una disparità di trattamento tra i segretari comunali distaccati presso gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, garantendo a tutti la possibilità di continuare ad esplicare le loro mansioni presso i servizi amministrativi e tecnici di tali istituti, indipendentemente dalla qualifica di cui sono in possesso e senza rinunciare alla progressione di carriera.

Com'è noto, l'articolo 7 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, ha previsto la possibilità di distacco presso la direzione generale degli istituti di previdenza dei segretari comunali, i quali, in detta posizione di distacco, possono continuare a fruire della progressione di carriera e quindi anche del passaggio dai ruoli provinciali a quello nazionale.

Senonchè l'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, ha successivamente stabilito che i segretari comunali, distaccati presso gli istituti di previdenza alla data di entrata in vigore di tale legge, possano rimanervi senza ulteriore conferma anche se si trovino o passino a far parte del ruolo nazionale, mentre gli altri segretari comunali che siano distaccati in seguito non potranno rimanervi, ove superino il grado sesto della carriera dei segretari comunali, ed entrino a far parte del ruolo nazionale.

Ora è avvenuto che dopo il 1956 sono stati distaccati presso gli istituti di previdenza altri segretari comunali, che con il passare del tempo hanno maturato il diritto alla progressione di carriera. In pratica, di recente sono stati dichiarati vincitori di un concor-

